COMUNE DI BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD	ORDINANZA SINDACALE N. **11** DEL **02/05/2020** **UFFICIO Segreteria Generale**
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 23.04.2020	

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Viste le disposizioni normative a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di contenimento del contagio da Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati.

Visti da ultimi:
- il DPCM del 26.04.2020 che introduce misure meno stringenti per il contenimento del contagio da COVID19 ma a condizione del rispetto di determinate condizioni quali quelle dell'art. 1 lett d), e) del decreto stesso in materia di divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, da assicurarsi in ambito locale;
- l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 532 del 24.04.2020 che consente alle Amministrazioni comunali la facoltà di individuare uno o più mercati scoperti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare una serie di disposizioni igienico sanitarie individuate dall'ordinanza regionale medesima;
- l'ordinanza della Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020 in merito alle disposizioni circa il commercio al dettaglio ed in particolare:
  a) all'accesso alle attività commerciali al dettaglio (punto 1.2 lettera A)
  b) al controllo dell'accesso agli ipermercati, supermercati e discount alimentari (punto 1.2 lettera B)
  c) alla vendita e misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza nello svolgimento dell'attività di vendita nei mercati allo scoperto (punto 1.2 lettera C)
  d) alle attività economiche (punto 1.3 lettera A, B e C)

Richiamate le proprie ordinanze n. 4 del 13.03.2020, n. 5 del 19.03.2020 n. 6 del 4.04.2020, n. 7 del 14.04.2020 e n. 8 del 23.04.2020 tutte volte a porre o a prorogare specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Preso atto di quanto prevede il D.P.C.M più sopra richiamato in merito a diverse disposizioni in ordine alle cerimonie delle esequie.

Valutato che ad oggi è in corso l'implementazione di tutte le misure organizzative e operative necessarie per assicurare gli standard di sicurezza previsti dall'articolo 1 alle lett. d), e) del D.P.C.M 26.04.2020 con particolare riferimento all'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nonché in ordine alle prescrizioni definite con Ordinanza Regionale n. 537 del 30.04.2020 in materia di svolgimento del mercato cittadino.

Ritenuto pertanto di:

- rinviare in via cautelativa la riapertura dei giardini pubblici di quartiere
- modulare la riapertura dei Parchi cittadini
- di prevedere lo svolgimento di uno dei mercati cittadini

Per consentire la predisposizione delle misure necessarie per far osservare le disposizioni in materia di prevenzione igienico sanitaria previste dalla normativa sopra richiamata.

Visto l'art. 50 c.5 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

sino al 17 Maggio 2020:

1. la chiusura al pubblico del mercato cittadino di Via Villoresi per tutte le attività merceologiche;
2. l'apertura al pubblico del mercato cittadino Nord per le sole attività merceologiche alimentari dalla data del 13 Maggio come previsto dall'ordinanza della Regione Lombardia citata in premessa n. 537 del 30.04.2020;
3. la chiusura serale delle attività di vicinato presenti sul territorio non oltre alle ore 22.00;
4. la chiusura al pubblico dei seguenti giardini di:
   - Via Turati/Toti
   - Via Archimede/S. Chiara
   - Via Dante
   - Via Don Sturzo
   - Via Roma/Marconi
5. nei parchi in cui non è possibile la chiusura è vietato l'utilizzo:
   - delle panchine;
   - delle aree gioco e dei tavoli da pic-nic ad essi annesse;
   - delle attrezzature gioco bambini;
   - degli attrezzi dei "percorsi vita"
   - dei giochi delle bocce
   - è altresì vietata ogni forma di assembramento di persone e la presenza è condizionata al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
   - non è consentito svolgere attività ludica, sportiva o ricreativa;
6. la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatta eccezione per le inumazioni e tumulazioni. Saranno possibili le celebrazioni delle esequie presso il cimitero secondo le disposizioni previste dal DPCM del 26.04.2020;
7. il divieto di affissione delle epigrafi funebri;
8. il divieto di bivacco di qualsiasi genere sull'intero territorio;
9. la chiusura al pubblico degli uffici comunali; restano aperti al pubblico previo appuntamento e nelle ore antimeridiane nei giorni dal lunedì al venerdì:
   a. uffici servizi sociali;
   b. ufficio protocollo;
   c. servizi demografici, esclusivamente per il rilascio di documenti di cui sia comprovata l'urgenza, per le denunce di morte e di nascita;
   d. lo sportello della Polizia locale, esclusivamente per la riconsegna dei veicoli sottoposti a sequestro o rimossi, per la ricezione di denunce e per il rilascio del contrassegno per la circolazione dei disabili.
10. limitazione all'accesso alle aree cani con il limite di 2 persone per volta e per un massimo di 10 minuti pro capite a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle immediate vicinanze dell'abitazione del detentore e purché quest'ultimo sia

in grado di dimostrare nel caso di controllo la proprietà dell'animale o sia in possesso di autocertificazione riportante giustificato motivo della conduzione.

STABILISCE

- che in caso di accertata inosservanza alle prescrizioni contenute negli atti sopra richiamati e salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 che prevede il pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, con aumento fino ad un terzo se la violazione delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo;
- di dare indicazione agli uffici comunali di predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza;
- di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente: sito istituzionale, social, avvisi pubblici e bacheche;
- che è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- che l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine territorialmente competenti.

La presente ordinanza è **immediatamente esecutiva e sarà valida sino al 17 maggio 2020 salvo revoche.**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.
Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:
- Segreteria Generale;
- gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Comando di Polizia Locale di Bresso;
- Comando Carabinieri di Bresso;
- Prefettura di Milano.

IL SINDACO
Simone Cairo